

**ISTANZA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO
DELLA CONVIVENZA DI FATTO**

Artt.38, 47 e 48 del d.P.R. n.445/2000 – art.1 comma 36 e segg. Legge n.76/2016

I sottoscritti

nato il _____ a _____,
telefono _____, email _____
e

nato il _____ a _____,
telefono _____, email _____

DICHIARANO

di essere a conoscenza delle pene previste dall'art.76 del d.P.R. n.445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, o di esibizione di atto falso contenente dati non più corrispondenti a verità;

di essere residenti e coabitanti nel Comune di Mirandola al seguente indirizzo:

_____;

di essere uniti stabilmente da un legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, e di non essere vincolati da rapporti di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, unione civile tra loro o con altre persone;

CHIEDONO

di costituire una convivenza di fatto, sensi dell'art.1, commi 36 e segg. della Legge n.76/2016.

DICHIARANO INOLTRE

di essere consapevoli:

- dei diritti e doveri derivanti dalla costituzione della Convivenza di fatto;
- che la convivenza di fatto può estinguersi per:
 - matrimonio/Unione civile tra i conviventi o con altre persone;
 - decesso di un convivente;
 - cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio;
 - cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di una o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione.

Mirandola, _____

I DICHIARANTI¹

ⁱ Allegare fotocopia del documento d'identità personale in corso di validità

LE CONVIVENZE DI FATTO

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 (G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) riguardante la: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze “

Convivenze di fatto

Secondo quanto indicato dal comma 36 della legge, sono “conviventi di fatto” due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio, o da una unione civile.

Essi vengono iscritti anagraficamente come famiglia (comma 37).

Diritti

I commi dal 38 al 49 trattano dei diritti derivanti dalla convivenza di fatto:

1. stesso diritto che spetta al coniuge nell'ordinamento penitenziario;
2. in caso di malattia o ricovero, stesso diritto del coniuge per visita o assistenza, diritto di accesso alle informazioni personali;
3. decisioni in materia di salute;
4. in caso di morte, decisione sulla donazione degli organi e sulle celebrazioni funerarie;
5. in caso di morte del convivente proprietario di una casa, possibilità di continuare a vivere nella casa per un periodo variabile a seconda delle condizioni presenti al momento della morte;
6. in caso di morte del convivente titolare del contratto di locazione, possibilità di continuare a vivere nella casa di comune residenza;
7. preferenza nelle graduatorie di assegnazione degli alloggi popolari;
8. partecipazione agli utili ed ai beni acquistati dell'impresa familiare, se il convivente presta la sua opera all'interno dell'impresa stessa;
9. diritto del convivente ad essere nominato tutore, curatore, o amministratore di sostegno dell'altro convivente;
10. in caso di cessazione della convivenza, diritto agli alimenti;
11. diritto al risarcimento del danno al coniuge superstite, in caso di decesso del convivente derivante da fatto illecito da parte di un terzo;
12. possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali.

Contratto di convivenza

Disciplina i rapporti patrimoniali tra conviventi. Deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative o all'ordine pubblico.

Il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica, o che ne ha autenticato la sottoscrizione, deve trasmetterne copia entro dieci giorni al comune di residenza dei conviventi per la relativa iscrizione anagrafica.

Il contratto di convivenza deve contenere:

- l'indicazione della residenza;
- la modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni; tale regime può essere modificato in qualunque momento durante la convivenza.

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione, ed è affetto da nullità insanabile, ai sensi del comma 57, se è stato concluso:

- in presenza di un vincolo matrimoniale;
- in violazione di quanto disposto dal comma 36;
- da persona minore di età;
- da persona interdetta giudizialmente;
- in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.

Risoluzione del contratto di convivenza

Ai sensi del comma 59, il contratto si risolve per:

- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona;
- morte di uno dei contraenti.

Il comma 64 regola norme di diritto internazionale e prevede che all'articolo 30 della legge n. 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), venga inserito l'articolo 30-bis, che è del tenore seguente: “1 – Ai contratti di convivenza si applica la legge comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. 2 – Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima”.